

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 11/2024 del 5 novembre 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

BONUS DA 100 EURO PER TUTTI I LAVORATORI SUBORDINATI, A CONDIZIONE CHE SI TRATTI DI FAMIGLIE “TRADIZIONALI” O MOGEGENITORIALI.

L'art. 2 bis del DL 9.8.2024 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7.10.2024 n. 143 (cd. decreto “omnibus”), introduce un altro bonus una tantum, di importo minimo e la cui spettanza, in questo specifico caso, ricalca l'impianto ideologico dell'attuale governo.

Infatti, il bonus definito anche “natalizio”, spetta solo alle famiglie tradizionali, ossia legate dal vincolo matrimoniale o monogenitoriali (con esclusione, quindi, di tutti coloro che, pur essendo genitori, convivono senza essere sposati); in attesa di interventi sulla legislazione in materia di unioni civili, che non pare proprio essere in linea con il sentire dell'attuale maggioranza, il legislatore non ha potuto evitare di estendere anche ai componenti dell'unione civile la spettanza del bonus.

REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

L'art. 2-bis, comma 1, del DL 113/2024 stabilisce che il **bonus** è erogato ai **lavoratori dipendenti** per i quali sussistano, **congiuntamente**, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta **2024**, un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**;
- b) abbiano il **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato, **e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **entrambi** (coniuge e figlio) **fiscalmente a carico oppure**, in alternativa, abbiano **almeno un figlio, fiscalmente a carico**, in presenza di un **nucleo familiare c.d. monogenitoriale**. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge 76/2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- c) abbiano un'**imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, ossia dei redditi da pensione – percepiti dal lavoratore, di importo **superiore a quello della detrazione** per lavoro dipendente, di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.

Per prima cosa, quindi, occorre evidenziare che ai fini della spettanza del bonus è necessario essere titolari di un **reddito da lavoro dipendente** (anche domestico), indifferentemente dalla tipologia di rapporto (a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale o anche intermittente o a domicilio). Poiché la norma fa riferimento al solo art. 49 TUIR, restano **esclusi** dal bonus i redditi assimilati a quello da lavoro dipendente,

di cui all'art. 50 TUIR, compresi i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o i compensi degli amministratori o simili.

Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, spetta in proporzione al periodo di lavoro dipendente prestato nel 2024 (anche se verrà erogato sulla tredicesima mensilità e quindi in anticipo rispetto al termine del periodo di imposta, per cui si potrà rendere necessario il conguaglio laddove il rapporto di lavoro cessi successivamente alla corresponsione del bonus).

In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione, ossia con i giorni sui quali è calcolata la detrazione per lavoro dipendente. In presenza di più rapporti di lavoro “sovrapposti”, ad esempio due part-time contemporanei, i giorni che danno diritto al bonus si contano una sola volta.

Per quello che riguarda la determinazione del reddito complessivo di cui al requisito a) che precede, occorre considerare il cd. **reddito “di riferimento”**, per cui si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca (di norma non conosciuti dal sostituto di imposta), di quelli assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (anch'essi non conosciuti dal sostituto), dalla quota di agevolazione ACE, dalle mance assoggettate a imposta sostitutiva, elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Nella determinazione del reddito di riferimento si considerano anche le quote esenti dei redditi agevolati, previsti per gli impatriati e per il rientro dei ricercatori residenti all'estero. Il reddito di riferimento si calcola, invece, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera b) il bonus spetta, per espressa previsione normativa al **lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico** (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), **se**, alternativamente:

- **ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;**
- **fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.**

In relazione a quest'ultima fattispecie, la circolare 19/E dell'Agenzia delle Entrate del 10.10.2024 precisa che un **nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste** qualora, alternativamente:

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;

- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

La circolare precisa che in queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale –, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.

Diversamente, nelle ipotesi in cui **il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta:**

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale¹⁰;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c) il bonus può essere concesso quando l'imposta lorda è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. Al riguardo, non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, espressamente prevista in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo.

In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE E DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità **su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto**, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus.

Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, il bonus è erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In seguito alla richiesta del lavoratore, **il sostituto d'imposta riconosce il bonus insieme alla tredicesima mensilità** e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza del bonus e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Ai sensi del comma 5 dell'art.2-bis del DL 113/2024 il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare del bonus nella dichiarazione dei redditi UNICO 205, redditi 2024.

Analogamente, l'Agenzia ritiene che il lavoratore dipendente che abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare del bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato del bonus in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente percepito.

Si allega facsimile di richiesta del dipendente